

**COMUNE DI SCORDIA**  
Provincia di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 e seguenti del T.U.F.L. 14/9/1931 n° 1175 e successive modificazioni, è istituita nel Comune di Scordia la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

**Art. 2 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

**Art. 3 - CASE COLONICHE**

1) Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2) Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui al Regolamento per la disciplina del servizio (art. 4).

**Art. 4 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

**Art. 5 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE**

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali,

tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### **Art. 6 - DESTINAZIONE PROMISCUA**

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### **Art. 7 - ESCLUSIONE DALLA TASSA**

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 8 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 3, 4 e 6 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

#### **Art. 9-CONDominio-MULTIPROPRIETA'-CENTRI COMMERCIALI**

1) Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 2, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 20, determina la tassa aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3) E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

#### **Art. 10 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1)La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2)L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 9 comma 2.

3)La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4)In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

#### Art. 11 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE

1)Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

2)Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3)Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

#### Art. 12 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1)La tariffa unitaria viene ridotta per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N°	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1.	Abitazioni con unico occupante.	1/3
2.	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune.	1/3
3.	I locali, diversi dalle abitazioni, ed	

- aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. 1/3
4. Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero due, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale. 1/3
5. Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. 30%

2)Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3)Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507.

#### Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti nove categorie.:

Cat.	Descrizione
1^	Case di abitazione comprendenti tutti i vani, sia accessori che principali e le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.); Sedi di organizzazione sindacale, politiche, sportive, ricreative, culturali; Sedi di uffici pubblici, scuole pubbliche, caserme, stazioni ferroviarie.
2^	Uffici professionali e commerciali: tecnici, legali, contabili, commerciali, assicurativi, sanitari, di credito e bancari, studi fotografici, agenzie di affari.
3^	Esercizi commerciali e negozi (compreso i magazzini di deposito) diversi da quelli di cui alla 4^ categoria, compresi distributori di carburante e relative aree scoperte, parrucchieri, barbieri, manicure, pedicure, estetisti, edicole, chioschi, botteghe artigiane, lavanderie, stirerie, tintorie.
4^	Negozi di verdura e frutta, compresi i banchi di vendita all'aperto e i magazzini di deposito.

- 5^ Teatri, cinematografi, circoli ed aree adibite a sale da ballo all'aperto.
- 6^ Stabilimenti industriali, (con la sola esclusione di quella parte di superficie, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi), stabilimenti commerciali e laboratori artigianali per tutte le superfici ed aree scoperte.
- 7^ Alberghi, locande, pensioni, case di cura, bagni.
- 8^ Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, istituti religiosi, scuole private.
- 9^ Ristoranti, mense, caffè, trattorie, bar, osterie, pasticcerie, latterie, gelaterie, circoli di ritrovo, sale da gioco.

#### Art. 14 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI

1) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2) Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3) Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

#### Art. 15 - ESENZIONI

1) Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N°	DESCRIZIONE
1	Gli stabili (e relative aree) adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede

uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.

- 2) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2) Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 20 con annotata la richiesta di esenzione.

3) L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

4) La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

#### ART.16- TARIFFE

1) Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2) La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali, relativi ai costi del servizio determinati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3) La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva, a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

#### Art. 17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2) La misura è determinata dal Consiglio

Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5) In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

6) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507, relative alla tassa annuale.

7) Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 18 - SERVIZIO STAGIONALE**

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto dell'art. 1 del regolamento del servizio.

#### **Art. 19 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto dell'art. 1 del regolamento del servizio.

#### **Art. 20 - DENUNCE**

1) I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o

detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2)La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa, ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3)La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4)La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5)L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6)In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

## Art. 21 - LOTTA ALL'EVASIONE

1)Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

### A) UFFICIO TRIBUTI:

1. Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 20 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2. La "cartella del contribuente" di cui al precedente n° 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le

"cartelle" per le quali devono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3. Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B)UFFICIO TECNICO:

Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

C)UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA-LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D)UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

**Art. 22 - ACCERTAMENTO**

1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altra penalità.

3) Gli avvisi di cui al comma 1) devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente può stipulare apposite

convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

#### Art. 23 - RISCOSSIONE

Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507.

#### Art. 24 - CONTROLLO DEI DATI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuate anche in base alle convenzioni di cui all'art. 22, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; Può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici od enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

#### Art. 25 - ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 22, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

#### Art. 26 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del cod.civile.

#### Art. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario

sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2) Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dall'nomina.

#### Art. 28 - RIMBORSI

Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507.

#### Art. 29 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n° 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27/7/84 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10/9/1982, n° 915, nonché gli accessori per l'informatica.

#### Art. 30 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III del DPR 10/9/1982, n°915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

#### Art. 31 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE

E' fatto obbligo ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 20. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

#### Art. 32 - CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/92, n° 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30/12/91, n° 413".

#### Art. 33 - SANZIONI

1) Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
- d) mancata esibizione o trascrizione di atti o

documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 15/11/93, n°507; trova applicazione l'art. 76 del detto decreto legislativo 507/1993.

2) Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del DPR 10/9/1982, n° 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

3) Per le violazioni alle norme del presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da £.50.000 a £.500.000.

#### **Art. 34 - NORME ABROGATE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 35 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/90, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CORECO) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CORECO, con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

#### **Art. 37 - CASI NON PREVISTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

#### **Art. 38 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.